IRIS AperTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Il verbale d'assemblea, in Manuale di diritto commerciale

This is a pre print version of the following article:

Original Citation:

Availability:

This version is available http://hdl.handle.net/2318/1685418 since 2018-12-30T19:54:22Z

Publisher:

Edito in proprio

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

28 April 2024

7. Il verbale d'assemblea.

Il Codice dedica al verbale d'assemblea un intero articolo, a conferma dell'importanza di questo documento (come in generale di ogni verbale di una qualche riunione), allo scopo di poter successivamente ricostruire con precisione quanto avvenuto e quanto deciso, anche e soprattutto ai fini della contestazione di un qualche addebito o della difesa da questo.

> Art. 2375. **Verbale delle deliberazioni dell'assemblea.**
> Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
> Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
> Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Sul tema del verbale si deve riconoscere che la Riforma è intervenuta in senso migliorativo: la versione precedente dell'articolo era assai più breve (mancavano le parti qui sottolineate con linea semplice: da "il verbale" a "dissenzienti" nel 1° comma, più l'intero 3° comma): si discuteva così se il verbale dovesse essere sintetico oppure analitico.

L'attuale disciplina riprende anzitutto l'affermazione basilare per cui le delibere *devono essere documentate da un verbale*, sottoscritto dal presidente e dal segretario o da un notaio: la mancanza del verbale determina, come si vedrà, la nullità della delibera.

Riprende inoltre l'altra affermazione-base già presente ante 2003, secondo cui *il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio* (2° c.) e ciò in quanto le decisioni di tale assemblea *sono tutte soggette ad iscrizione nel Registro delle imprese* (artt. 2436 e 2480 per l'iscrizione delle modifiche statutarie, art. 2487 *bis* per quella della nomina dei liquidatori).

Ma poi, ed è qui la novità, stabilisce nella 2ª frase del 1° comma che il verbale deve riportare, anche sotto forma di allegato ad esso, oltre alla *data della riunione, i nomi dei soci presenti, quanto capitale ciascuno di loro rappresentasse e come ogni socio ha votato*. E ciò in quanto, come si vedrà trattando di invalidità delle delibere, la legittimazione del socio ad impugnare per annullabilità dipende anche dal fatto che sia stato o meno presente e da come abbia votato, o se si sia astenuto. In tal modo è evidente che fra le due teorie precedenti alla Riforma, questa abbia optato per la teoria del verbale *analitico*.

Il 3° comma chiarisce che non necessariamente il verbale deve essere formato contestualmente alla riunione, ma comunque lo deve essere "senza ritardo", e in particolare senza compromettere l'adempimento degli obblighi di deposito o pubblicazione.

Giustamente la dottrina fa notare che gli amministratori devono curare la trascrizione di ogni verbale nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea [CAMPOBASSO G. F., 2012].

In una sua sentenza del 2017 (Cass., 12 gennaio 2017, n. 603) la Cassazione ha mostrato di adottare una linea assai rigorosa riguardo al rapporto fra verbale e allegati: non basta che l'elenco dei presenti sia contenuto in un "foglio presenze" con le firme dei soci e degli amministratori e sindaci e che questo foglio sia reperibile presso la società, ma, affinché esso possa essere considerato parte a tutti gli effetti del verbale, deve essere da questo *espressamente richiamato, o quanto meno materialmente unito, accluso* ad esso.